



CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE CASERTA

Viale E. Mattei, n.36 - 81100 Caserta

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG: 7205740CBF

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del D.lgs. 81/2015. Saranno affidati contratti specifici di somministrazione lavoro temporaneo per le figure professionali di seguito indicate di cui al vigente C.C.N.L.- FICEI da impiegare per il servizio idrico e per il servizio di gestione e manutenzione delle aree industriali del Consorzio Asi di Caserta.

L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal C.C.N.L.- FICEI per i seguenti profili professionali richiesti:

- N. 2 unità full time categoria A1 – Contratto FICEI – operaio generico
- N. 1 unità full time categoria B1 – Contratto FICEI – Operatore specializzato idraulico

Art. 2

DURATA DELL'APPALTO

2.1 La durata del presente appalto è fissata in 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data della stipula del contratto d'appalto.

Art. 3

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Il personale somministrato sarà assegnato al servizio idrico ed al servizio di gestione e manutenzione delle aree industriali.

Il servizio idrico comprende le seguenti prestazioni indicative:

- Lettura contatori presso le aziende;
- Verifica funzionamento contatori;
- Manutenzione ordinaria condutture;
- Allacciamenti nuove utenze e/o manutenzioni su quelle esistenti;
- Altre attività connesse al servizio idrico.

Il servizio di manutenzione e gestione delle aree industriali comprende le seguenti prestazioni indicative:

- Taglio erba;
- Potature piante;
- Cura del verde;
- Sistemazioni stradali;
- Riparazione piccole buche;
- Mantenimento decoro urbano con segnalazione di anomalie
- Segnalazioni di pericolo;
- Altre attività connesse al servizio di gestione e manutenzione delle aree industriali.

Art. 4

PERSONALE IMPIEGATO

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L.- FICEI e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dal Consorzio Asi di



Caserta.

Il personale somministrato sarà retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dei Consorzi di Sviluppo industriale di cui al contratto FICEI.

I lavoratori somministrati che saranno avviati in servizio presso il Consorzio Asi di Caserta dovranno essere stati sottoposti ad apposita visita preassuntiva di idoneità alla mansione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 .

L'onere economico della visita medica per il lavoratore temporaneo è a totale carico dell'Agenzia che rilascerà comunque al Consorzio copia del certificato di idoneità.

Art. 5

Modalità di espletamento del Servizio

I prestatori di lavoro temporaneo saranno sottoposti ad un periodo di prova. La durata del periodo di prova è determinata in giorni 15 giorni di calendario.

Il Consorzio corrisponderà all'agenzia solo il costo delle ore effettivamente lavorate; in caso di assenza del lavoratore per malattia o per infortunio, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia fornitrice, la quale invece dovrà retribuire il prestatore di lavoro. Il Consorzio Asi di Caserta si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e smi.

Art. 6

Obblighi e responsabilità Agenzia aggiudicataria

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. Con il contratto di somministrazione l'Agenzia assume l'obbligo:

- di fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- di corrispondere al lavoratore temporaneo la retribuzione lorda per l'importo corrispondente alla categoria di inquadramento prevista dal vigente contratto CCNL FICEI;

- del versamento dei contributi previdenziali per l'intero periodo di fornitura;
- di prevedere la costituzione di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi o prestatori di lavoro;
- di comunicare il nominativo del Referente con il Consorzio Asi di Caserta;
- di garantire la continuità della somministrazione per tutto il periodo contrattuale;
- di stipulare contratti di lavoro individuali per ogni singolo lavoratore temporaneo;
- di trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 giorni dalla data di stipulazione, copia del contratto individuale tra l'Agenzia e il lavoratore temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs 276/2003;

Il Consorzio potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del Libro Matricola, del modello Uniemens, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora l'Agenzia risultasse non in regola con gli obblighi di cui sopra, Il Consorzio potrà recedere alla risoluzione del contratto e affidare il servizio all'Agenzia che segue in graduatoria.

All'Agenzia inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute.

Art. 7

Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro a tempo determinato

1. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a n. 7 giorni per assenza improvvise, non programmabili, o nel caso di maternità, l'Agenzia dovrà sostituire il lavoratore entro i tre giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito s'intenderà risolto.
2. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio del Consorzio, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile.
3. Ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere risarcito a favore del Consorzio, da parte dell'Agenzia.
4. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia sarà tenuta, con

ogni onere a suo carico, su motivata istanza del Consorzio, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso nel termine perentorio indicato al comma 1, decorrente dal giorno del ricevimento della richiesta.

5. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, il Consorzio provvederà a formalizzare all'Agenzia tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.
6. A seguito della contestazione di cui sopra, l' Agenzia, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.
7. Il Consorzio si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà all'Agenzia sempre via PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio del Consorzio stesso.
8. Per ogni giorno di ritardo dell'Agenzia negli adempimenti delle fattispecie previste dal presente articolo, si applica la penalità giornaliera di cui all'art.11 penali del presente Capitolato.

Art. 8

Responsabilità ed oneri a carico del Consorzio

Il Consorzio si obbliga a:

- a comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore utilizzato;
- corredare ciascuna richiesta di fornitura con la descrizione della professionalità occorrente, la modalità e la durata della prestazione lavorativa, la sede del servizio ed i requisiti professionali minimi di accesso;
- corrispondere all'Agenzia il compenso, comprensivo della quota ferie ed ex festività, per il servizio effettivamente reso dal lavoratore, gli straordinari ove espressamente richiesti e autorizzati ogni qualvolta si verificano con esclusione di eventuali assenze del lavoratore (es.

per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;

- ad informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza, prevenzione, protezione e formazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, oltre che di dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale. L'onere economico per questi adempimenti è a carico del Consorzio.

Art. 9

Procedura di stipula dei contratti

Il Consorzio Asi di Caserta provvederà ad interpellare l'Agenzia per stipulare contratti specifici come segue:

1. L'Agenzia elaborerà per ciascun profilo professionale richiesto il costo orario onnicomprensivo, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal CCNL, degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL...) e del margine di ricarico (moltiplicatore) fissato nell'ordine/contratto;
2. Il Consorzio procederà previa analisi degli elementi indicati all'affidamento del contratto specifico di somministrazione.

Art. 10

Disciplina dei contratti

Ciascun contratto specifico:

- determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario onnicomprensivo determinato compilando la scheda "modulo d'ordine";
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;

- potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico l'Agenda si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e del D.Lgs. n.276/2003. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'Agenda aggiudicatrice.

Art. 11

Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, Il Consorzio contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenda incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

Il Consorzio potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- Ritardo (oltre tre giorni consecutivi) di presa in servizio del lavoratore € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato nell'offerta.
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o simili (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze.
- Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo. Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda

infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 12

Diritti sindacali

Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

Art.13

Provvedimenti Disciplinari

L'esercizio del potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo è riservato all'agenzia di lavoro ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2015.

Il Consorzio provvederà a comunicare tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970.

Art. 14

Riservatezza

L'Agenzia che risulterà aggiudicataria del servizio si impegna a osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali o di notizie di qualsiasi natura, la cui natura è strettamente necessaria per lo svolgimento del servizio, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 15

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società aggiudicataria si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo nelle transazioni concernenti il contratto di cui alla presente procedura (anche nei confronti di subcontraenti) del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal comma 9 bis del citato art. 3.

Art. 16

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il servizio oggetto del presente capitolato, il Consorzio Asi di Caserta si obbliga a corrispondere all'aggiudicataria, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, il prezzo offerto per ciascuna area e livello economico.

Il prezzo orario offerto è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto con le seguenti eccezioni:

- Le ore straordinarie (diurne/notturne/festive/festive notturne), per le quali è calcolato un aumento sulla retribuzione oraria pari a quello previsto dal vigente CCNL FICEI;
- I giorni festivi sono a carico del Consorzio e dovranno essere fatturati al solo costo, ovvero senza ricarico del margine operativo da parte dell'impresa fornitrice;
- I giorni di malattia sono a completo carico dell'impresa fornitrice;
- Eventuali costi per i giorni di maternità facoltativa sono a completo carico dell'impresa fornitrice;
- I giorni di permesso previsti dalla normativa vigente e dal CCNL sono a completo carico dell'impresa fornitrice;
- I rimborsi e le indennità previste per missioni, dovranno essere fatturati al solo costo, ovvero senza il ricarico del margine operativo da parte dell'impresa fornitrice;
- I buoni pasto dovranno essere fatturati al solo costo, ovvero senza il ricarico del margine operativo da parte dell'impresa fornitrice;
- Eventuali benefici contributivi per assunzioni agevolate effettuate in forza di normative vigenti, dovranno essere riconosciuti al Consorzio, applicando un ribasso al costo orario, determinato in sede di gara, fino a concorrenza del beneficio.

Il corrispettivo dell'appalto è comprensivo di qualsiasi spesa, tassa o onere diretto o indiretto connesso al suo espletamento e verrà corrisposto entro quarantacinque dalla ricezione della fattura.

In caso di ritardato pagamento, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture. La ditta aggiudicataria con tale corrispettivo s'intende soddisfatta di qualsiasi spettanza per i servizi di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 17

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016, a corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto



dell'aggiudicatario pari al 2% dell'importo stimato d'appalto, eventualmente ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito sulla base del valore dell'appalto.

Art. 18

IMPOSTE E TASSE

18.1 Tutte le spese in bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, ecc. dipendenti dal contratto, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

18.2 Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del DL 179/2012 le spese per la pubblicazione della gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 19

FORO COMPETENTE

23.1 Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al contratto sono di esclusiva competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 20

Norme di rinvio

Le Agenzie, sotto la propria esclusiva responsabilità, devono osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato. Tutti i rapporti scritti e verbali tra il Consorzio e l' Agenzia, comunque inerenti al presente servizio, dovranno avvenire in lingua italiana.

IL RUP

Dr. Pietro Santonastaso